



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

A.C. 1039

Nota di verifica n. 66
17 maggio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1039
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Relatore per la Commissione di merito:	Gardini
Gruppo:	Fdl
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 453) – ha ad oggetto la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica ed ulteriori chiarimenti forniti dal Governo
Le disposizioni in esame – dopo aver chiarito che l'obiettivo dell'Accordo è il miglioramento delle relazioni tra le Parti in materia di investimenti (Capo I – art. 1.1) – intervengono nei seguenti settori: • protezione degli investimenti, prevedendo in particolare, per quanto d'interesse: un trattamento non meno favorevole, per gli investitori dell'altra Parte, rispetto ai propri, per le perdite subite a causa di guerre, conflitti armati o altri eventi simili (art. 2.6); garanzie nei confronti di provvedimenti di nazionalizzazione,	La relazione tecnica afferma che l'Accordo in esame non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati Membri. Risulta infatti che nessuno degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo - dal funzionamento del Comitato ex art. 4.1 al meccanismo di risoluzione delle controversie - comporterà contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. In particolare, con riferimento ai compiti assegnati al Comitato in base all'art. 4.1, la partecipazione al funzionamento del Comitato è garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le

stabilendo che nessuna parte può nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato dall'Accordo, né direttamente né indirettamente mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione, eccetto nei casi in cui questa sia effettuata per un fine pubblico, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria, e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva (art. 2.7) (Capo II);

- **risoluzione delle controversie**, tra gli investitori e le Parti e tra le Parti, con la previsione dei relativi meccanismi: risoluzione alternativa delle controversie e definizione del sistema giurisdizionale per gli investimenti; l'art. 3.41 menziona, in particolare, l'impegno delle Parti a promuovere il progetto di Corte multilaterale degli investimenti: meccanismo permanente multilaterale di risoluzione delle controversie che dovrebbe sostituire il sistema di tribunali bilaterali sugli investimenti, come quello contenuto nell'API tra Unione europea e Singapore (Capo III);
- **disposizioni di natura istituzionale**, con l'istituzione, tra l'altro, del Comitato dell'Accordo, che provvede al corretto funzionamento dell'Accordo, ne monitora e facilita l'attuazione e l'applicazione, si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi nelle materie da esso disciplinate e per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo stesso. Il comitato è costituito da rappresentanti delle Parti, si riunisce di norma una volta l'anno ed è copresieduto dal Ministro della pianificazione e degli investimenti del Vietnam e da un membro della Commissione europea responsabile per il commercio (Capo IV – articoli 4.1 e 4.2).

cui spese gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione.

Con specifico riferimento al meccanismo di risoluzione delle controversie, si prevede che l'Accordo sulla Protezione degli Investimenti tra l'UE e il Vietnam determinerà un'incidenza finanziaria sul bilancio UE dal lato delle spese. Un importo pari a 700 000 EUR di spese annuali supplementari era stato previsto sin dal 2019 (ma con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo) per finanziare la struttura permanente che comprende un tribunale di primo grado e un tribunale d'appello. Nel contempo, l'accordo comporta l'utilizzo di risorse amministrative (spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione) per l'espletamento delle mansioni previste. Dalla legge di ratifica dell'Accordo, pertanto, non risultano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre, si segnala che, nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, sono stati chiesti chiarimenti al Governo, tra l'altro, in merito ai possibili oneri per lo Stato italiano derivanti dai risarcimenti agli investitori dovuti a guerre, conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio italiano (articolo 2.6); dagli espropri (articolo 2.7).

La rappresentante del Governo ha quindi chiarito che, in tali evenienze, saranno adottati appositi provvedimenti che rechino le necessarie risorse[\[1\]](#).

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e di quanto ulteriormente chiarito dal Governo nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 3, comma 1, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, per quanto riguarda la formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

[1] *Cfr.*: 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 38 del 21 febbraio 2023.